



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Am. 60 Loui biè (-A.L.)

Seduta del 31 FEB. 2011

Deliberazione n. 12

OGGETTO:

Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 31 FEB. 2011 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|---------------|----------------|------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele | PRESIDENTE |
| 2) CAVALIERE | Nicola | ASSESSORE |
| 3) DI SANDRO | Filoteo | " |
| 4) FUSCO | Angiolina | " |
| 5) MARINELLI | Franco Giorgio | " |
| 6) MUCCILLI | Salvatore | " |
| 7) VELARDI | Luigi | " |
| 8) VITAGLIANO | Gianfranco | " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Atto da pubblicare	Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
	Per estratto	<input type="checkbox"/>
IL DIRIGENTE RESPONSABILE Web		<input checked="" type="checkbox"/>

Servizio Programmazione e Assistenza farmaceutica
 Dr. Antonella Lavallo
Antonella Lavallo
 Dott.ssa Antonella Lavallo

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, 21 dicembre 2010

IL RESPONSABILE
 Il Responsabile del Istruttoria
 Ufficio Programmazione e Assistenza farmaceutica
Santis de Santis

Il Direttore Generale
 (Art 2 comma 2 lett) a) DGR 256/07)
 Cognome Name
Roberto Fagnano

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Il Responsabile del Servizio
 Servizio Programmazione e Assistenza farmaceutica
 Cognome Name
Antonella Lavallo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all' art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare l'«Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio», sub allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si compone di n. 7 (sette) Capi e n. ~~21 (ventuno)~~ articoli.
25 (venticinque) articoli.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: *Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio.*

PREMESSO che:

La normativa nazionale inerente la regolamentazione del <<*sistema farmacia*>> sotto il profilo programmatico e gestionale è caratterizzata da una disorganica stratificazione determinata da un secolo di legislazione volta a disciplinare i singoli istituti e non già a codificare il detto sistema. Appare, così, necessario definire e standardizzare gli istituti e le procedure diretti a garantire un capillare ed efficiente *servizio di assistenza farmaceutica* sul territorio regionale, tenuto conto della rilevanza socio-sanitaria del servizio medesimo.

In applicazione della normativa nazionale e regionale di settore il presente <<*Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della regione molise disponibili per il privato esercizio*>> è stato, quindi, concepito con la finalità di standardizzare alcuni dei procedimenti amministrativi diretti alla gestione del *servizio di assistenza farmaceutica* nel territorio regionale.

Nel provvedimento sono illustrati e regolamentati gli istituti che attengono al profilo della programmazione territoriale del *servizio di assistenza farmaceutica* e alla assegnazione delle sedi farmaceutiche ossia: il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, il procedimento di ricognizione delle sedi farmaceutiche, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, il procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche, l'istituzione dei dispensari farmaceutici ed, infine, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto di decentramento *ex art. 5 della 362/91*. Per ognuno dei procedimenti amministrativi sin qui indicati sono illustrate le *fasi endo-procedimentali* e i rispettivi organi istituzionalmente preposti.

Nell'ambito del processo ricognitivo diretto alla definizione del presente atto di indirizzo è stata, inoltre, colta l'occasione per assumere una ben precisa interpretazione di alcune norme nazionali di settore che in questi anni hanno generato dubbi in ordine alla loro applicazione e stimolato una costante e, non di rado, divergente giurisprudenza, stante la loro disorganica stratificazione. Cio' al fine di offrire agli organi istituzionalmente coinvolti, a più livelli e gradi, nella programmazione, gestione e vigilanza del *servizio di assistenza farmaceutica* una maggiore snellezza e trasparenza dell'azione amministrativa.



In particolare, riguardo alla disposizione nazionale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 389/99 << *Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali* >> secondo cui “*le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso*” viene chiarito che la norma deve essere intesa nel senso che le sedi farmaceutiche messe a concorso e resesi disponibili per rinuncia o decadenza dell'assegnatario ex art. 2, comma 2, legge 389/99 sono conferite scorrendo l'ordine della graduatoria agli altri candidati idonei, non assegnatari, che le abbiano prescelte. Il criterio di individuazione dei candidati è stato, pertanto, esclusivamente quello di interpellare “ *i farmacisti idonei non assegnatari*” in quanto, è parso come quello più conforme al dettato dell'art. 2, comma 2.

Ed invero, la norma nazionale parla genericamente di “*altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie*” inducendo in tal modo l'interprete a ritenere che tutti i candidati/farmacisti idonei e non assegnatari debbano essere interpellati per l'assegnazione della singola sede farmaceutica resasi disponibile e, pertanto, anche coloro che non si siano resi disponibili per l'assegnazione di altra sede messa a concorso, perché appunto non assegnatari.

Ancora, nell'ambito della procedura dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche del territorio regionale, si è provveduto ad armonizzare la legislazione nazionale inerente la validità della graduatoria regionale dei farmacisti idonei - art. 48, comma 29, della legge n. 326 del 24.11.2003 -, con quella inerente la procedura concorsuale e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche – legge n. 389 del 28.10.1999 – standardizzando le modalità e i criteri di assegnazione delle sedi farmaceutiche non messe a concorso e resesi disponibili per il privato esercizio a seguito dell'indizione della procedura concorsuale e nel quadriennio di validità della relativa graduatoria regionale dei farmacisti idonei.

A tal proposito, si dispone che tali sedi, ascrivibili alle *sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione quali risultano a seguito della revisione della Pianta Organica delle farmacie dei comuni della Regione* e le *sedi farmaceutiche vacanti quali risultano a seguito della ricognizione effettuata da parte dell'Amministrazione Regionale*, siano assegnate utilizzando la graduatoria regionale dei farmacisti idonei vigente, interpellando i candidati utilmente graduati ai quali non sia stata assegnata alcuna delle farmacie messe a concorso.

Il criterio prescelto è parso quello più compatibile con la *ratio* della normativa nazionale di settore e con i principi di efficacia ed efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione atteso che, indire un bando di concorso ogni qualvolta dovesse rendersi vacante una sede farmaceutica, comporterebbe per l'amministrazione regionale ingiustificabili oneri organizzativi ed economici.



Sempre nell'ambito del procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche, sono precisati alcuni momenti della fase *endo-procedimentale* dell'interpello dei farmacisti al fine di garantire un efficiente ed agevole espletamento della procedura.

La stessa prevede, infatti, che in caso di lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario/farmacista, si presume la conoscenza della stessa da parte del destinatario/farmacista dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. L'avviso di giacenza costituisce, in tal modo, prova dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario ed è idoneo ad assicurare l'appartenenza dell'atto alla sfera di dominio del destinatario.

Viene precisato, inoltre, che la Regione può adottare il provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica anche nel caso in cui non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento *ex* articolo 110 TULS, in quanto non ancora determinata, purchè il candidato/farmacista dichiari di voler provvedere in tal senso e di aver preso gli opportuni contatti con l'Azienda Sanitaria Regionale. Tale scelta è stata supportata dalla interpretazione di alcune norme nazionali di settore quali la disposizione di cui all'art. 9 D.P.R. n. 1275/1971 secondo cui: << (...) *l'assegnatario della farmacia deve dimostrare di aver provveduto (...) al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli artt. 110 TULS delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (...) o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento*>> e l'articolo 110 TULS R.D. n. 1265/1934 secondo cui: << *l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia (...)*>>. Dalla normativa citata si evince, infatti, che la mancata corresponsione dell'indennità di avviamento non incide sull'adozione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica ma, tutt' al più, sul successivo atto di autorizzazione all'esercizio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

Inoltre, non si può prescindere dal fatto che il provvedimento di assegnazione di una sede farmaceutica rappresenti l'atto conclusivo del procedimento concorsuale volto, per l'appunto, ad assegnare le sedi farmaceutiche ai farmacisti utilmente collocati in graduatoria: esso è un atto dovuto rispetto al quale i farmacisti in graduatoria vantano una posizione di interesse.



Si è provveduto, ancora, a regolamentare il processo ricognitivo delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio quale procedimento tecnico-amministrativo diretto ad individuare le sedi farmaceutiche della regione resesi *vacanti* a seguito di rinuncia/decadenza del precedente titolare. Accanto al procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie detto processo ricognitivo rappresenta un momento di programmazione del *servizio di assistenza farmaceutica* in quanto diretto a definire la realtà delle farmacie del territorio regionale prive di un titolare farmacista e, quindi, disponibili per l'assegnazione.

Infine, è stato standardizzato l'istituto del decentramento *ex art. 5* della L. 362/91 conferendo carattere generale e astratto ai criteri e alle fasi procedurali mutuata dalla pratica amministrativa del *servizio di programmazione e assistenza farmaceutica* inerente, appunto, l'assegnazione delle farmacie decentrate di un determinato territorio comunale ai farmacisti interessati e utilmente collocati in graduatoria.

RICHIAMATE le deliberazioni di questa Giunta:

- del 26 gennaio 2007, n. 89, <<*Atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 della legge n. 362/91, recante disposizioni in materia di decentramento delle farmacie*>>;
- del 4 dicembre 2009, n. 1171, concernente la <<*Disciplina per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio*>>;
- del 28 dicembre 2009, n. 1283 avente ad oggetto <<*Atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio della Regione Molise*>>;
- del 22 febbraio 2010, n. 113 concernente le <<*Linee guida per il conferimento delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio*>>;

VISTA la determinazione del Dirigente Responsabile del *Servizio di Programmazione e Assistenza Farmaceutica-Direzione Generale V-Politiche per la Salute e Assistenza Socio-Sanitaria* del 19 febbraio 2008, n. 1, ad oggetto <<*Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche indetto con deliberazione di Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n. 126. Procedimento per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti nella Regione Molise*>>;

RITENUTO, pertanto, di approvare l' <<*Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio*>>, sub allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'at. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sottoscritto in data 27 marzo 2007 tra il Ministero della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise, approvato con propria deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007;



VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di Rientro nella Regione Molise, con l'incarico di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Piano;

RILEVATO:

- che il presente provvedimento non è attuativo degli obiettivi generali, specifici ed operativi, contenuti nel Piano di rientro, previsti dall'Accordo sopra richiamato e necessari per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;
- che, pertanto, il medesimo non rientra fra gli atti di competenza del Commissario *ad acta*, né fra quelli da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, <<Approvazione del Testo Unico delle leggi Sanitarie>>;
- il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, <<Regolamento per il Servizio Farmaceutico>>;
- la legge 8 marzo 1968, n. 221 <<Provvidenze a favore dei farmacisti rurali>>;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475, <<Norme concernenti il servizio farmaceutico>>;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 <<Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico>>;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 <<Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158>>;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362, <<Norme di riordino del settore farmaceutico>>;
- la legge 28 ottobre 1999, n. 389, <<Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbani e rurali>>;
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, <<Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico>>;
- il decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- l'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326 <<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici>>



→ la legge regionale del 12 gennaio 1981, n. 3, << Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica >>;

→ la legge regionale del 1 aprile 2005, n. 9 << Riordino del servizio sanitario regionale >> di istituzione dell'ASREM e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL;

→ la legge regionale del 26 novembre 2008, n. 34 << Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto : "Riordino del servizio sanitario regionale" >>;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare l'<<Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio >>, sub allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si compone di n. 7(sette) Capi e di n. ~~21(ventuno)~~ articoli.

25(venticinque) articoli.

Campobasso, li 21 dicembre 2010

L'Istruttore
(dott.ssa **Angelina Maria Santoro**)

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa **Antonella Lavallo**)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 12 del 1 FEB 2011

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 21.12.2010

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa *Antonella Lavallo*)



ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 12 del 1 FEB 2011

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione Generale V- Politiche per la Salute e Assistenza Socio-Sanitaria, *Avv. Roberto Fagnano*, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto è stato espresso il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa **ESPRIME** parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

al Presidente l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li 21.12.2010

Il Direttore Generale
(*Avv. Roberto Fagnano*)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to de Santis

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 02 Febbraio 2011



IL SEGRETARIO
Laura de Santis

Laura de Santis

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____



Allegato A)

***Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della
Regione Molise disponibili per il privato esercizio.***

CAPO I

FINALITA' E DESTINATARI

ARTICOLO 1.

1. Il presente atto di indirizzo ha la finalità di ottimizzare e standardizzare le procedure inerenti l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della *Regione Molise* al fine di dare completa funzionalità alle rete delle farmacie sull'intero territorio regionale mediante una maggiore efficienza dell'azione amministrativa. Il provvedimento è indirizzato agli organi istituzionali coinvolti, a più livelli e gradi, nella programmazione, gestione e vigilanza del servizio di assistenza farmaceutica.



* * *

CAPO II

REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE

ARTICOLO 1.

1. La *Pianta Organica* delle farmacie è lo strumento tecnico-amministrativo attraverso cui viene attuata la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico con riferimento all'area topografica del comune e al numero degli abitanti che vi risiedono, e individua nel territorio comunale la zona o circoscrizione territoriale nella quale può essere ubicata ciascuna farmacia e venire svolto il relativo diritto di esercizio.

ARTICOLO 2.

1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della *Pianta Organica* delle Farmacie della regione sono esercitate dalla *Giunta Regionale*. La *Pianta Organica* delle farmacie delle Province di Campobasso e Isernia è sottoposta a revisione dalla regione ogni due anni.
2. La revisione è effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari in base alle rilevazioni della popolazione residente nei comuni della regione pubblicata dall'*Istituto Centrale di Statistica* (I.S.T.A.T).
Il procedimento di revisione ha inizio con deliberazione della *Giunta Regionale* con la quale i comuni della regione sono invitati ad adottare la *Pianta Organica* del proprio territorio entro un termine stabilito.
3. La deliberazione della *Giunta Regionale* di cui al punto 2. del presente articolo è trasmessa ai comuni della regione ai fini della definizione della propria *Pianta Organica* delle farmacie nonché agli organi consultivi della regione quali l'*Azienda Sanitaria Regionale* (ASReM) e l'*Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Isernia*, ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri propositivi.



ARTICOLO 3.

1. I comuni approvano la propria *Pianta Organica* con delibera del *Consiglio Comunale*. Nel provvedimento devono essere indicati, in modo dettagliato, il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona assegnata a ciascuna di esse.
2. Per i comuni che non adottano la delibera consiliare nel termine stabilito dalla *Giunta Regionale* con delibera di cui all'articolo 2, punto 2., del presente Capo, è confermata la *Pianta Organica* vigente.
3. La delibera consiliare di cui al punto 1. del presente articolo è trasmessa all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e al competente *Ordine Provinciale dei Farmacisti* per la formulazione del parere.

ARTICOLO 4.

1. L'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e l'*Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Isernia* formulano il parere consultivo in ordine alla *Pianta Organica* deliberata da ogni singolo comune.
I pareri consultivi sono trasmessi alla Regione Molise entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento delle delibere consiliari di cui all'articolo 3, punto 1., del presente Capo.
2. La regione acquisisce i pareri, di cui al punto 1. del presente articolo, esamina e valuta la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto in esso contenuti.
Essa ha facoltà di prescindere dai pareri di cui al punto 1. del presente articolo, in quanto obbligatori ma non vincolanti, al decorso del termine dei 45 (quarantacinque) giorni, di cui al punto 1. del presente articolo, e/o nel caso in cui ravvisi, a seguito di istruttoria, differenti e prioritari interessi in ordine alla pianificazione del servizio di assistenza farmaceutica. Nell'espletamento della fase istruttoria la Regione si avvale di organismi tecnico/amministrativi e può richiedere ulteriori informazioni, dati e/o documenti ai comuni interessati nonché la formulazione di ulteriori pareri all'*Azienda*



Sanitaria Regionale del Molise e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Campobasso e Isernia.

ARTICOLO 5.

1. A seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 4, punto 2. del presente Capo, la *Giunta Regionale* promuove l'intesa con la competente *Commissione Consiliare Permanente*, in ordine alla proposta di revisione della *Pianta Organica* delle Province di Campobasso e Isernia.
2. Acquisito il parere favorevole della *Commissione Consiliare Permanente* la *Giunta Regionale*, con propria deliberazione, approva la *Pianta Organica* delle farmacie delle Province di Campobasso e Isernia.

* * *

CAPO III

RICOGNIZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE VACANTI

ARTICOLO 1.

1. La *Ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio* è il procedimento tecnico-amministrativo attraverso cui sono individuate le sedi farmaceutiche della regione rese *vacanti* a seguito di rinuncia/decadenza del titolare.



ARTICOLO 2.

1. La *Ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio* è approvata con deliberazione della *Giunta Regionale* a seguito del provvedimento di revoca dell'assegnazione della farmacia.

* * *

CAPO IV

PROCEDURA CONCORSUALE DIRETTA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE

ARTICOLO 1.

1. Le sedi farmaceutiche della *Regione Molise* sono assegnate a seguito di procedura concorsuale mediante lo scorrimento della *graduatoria regionale dei farmacisti idonei*. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, è indetto dalla regione mediante apposito provvedimento.
Al bando è data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione dello stesso nel *Bollettino Ufficiale della Regione (BURM)*. Il bando è, altresì, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione (BURM)* e dello stesso viene data comunicazione al *Ministero della Salute*.
2. Al concorso sono ammessi i laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologia farmaceutica di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, maggiori di età, iscritti all'Albo professionale dei farmacisti, in possesso dei diritti civili e politici e degli altri



requisiti stabiliti nello specifico bando. I requisiti indicati dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

ARTICOLO 2.

1. Nell'ambito della procedura concorsuale la Regione nomina la *Commissione Esaminatrice*.

La *Commissione Esaminatrice* è così composta:

- n. 1 professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno 5 (cinque) anni in una delle materie oggetto di esame;
- n. 2 funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione dei quali almeno uno farmacista;
- n. 2 farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'*Ordine Provinciale dei Farmacisti*.

Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione.

2. Ciascun commissario dispone di 10 (dieci) punti per la valutazione dei titoli e di 10 (dieci) punti per la valutazione della prova attitudinale.

La Commissione formula la graduatoria dei candidati/farmacisti idonei secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.

E' escluso dalla graduatoria il candidato/farmacista che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.

ARTICOLO 3.

1. L'approvazione della *graduatoria finale dei farmacisti idonei* avviene mediante provvedimento della *Giunta Regionale* ed ha validità quadriennale.

La *graduatoria finale dei farmacisti idonei* è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* (BURM).



* * *

CAPO V

ASSEGNAZIONE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE MOLISE

ARTICOLO 1.

1. Le sedi farmaceutiche *vacanti* o di *nuova istituzione* della *Regione Molise* disponibili per il privato esercizio sono assegnate mediante il <<*procedimento di interpello dei farmacisti*>> risultati idonei al concorso unico regionale di cui al Capo IV e inseriti nella relativa *graduatoria finale dei farmacisti idonei*. Il <<*procedimento di interpello dei farmacisti*>> si articola nelle fasi endo-procedimentali di cui al seguente articolo 2.

ARTICOLO 2.

1. I farmacisti inseriti nella *graduatoria finale dei farmacisti idonei* sono interpellati dalla regione affinché indichino, per iscritto, la sede farmaceutica prescelta o l'ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche messe a concorso. In ogni caso le sedi si intendono elencate nell'ordine decrescente di interesse.
2. L'interpello di cui al punto 1. del presente articolo, avviene mediante l'invio di lettera raccomandata A/R, intestata ad ogni candidato inserito nella *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, indirizzata al domicilio indicato nella domanda di partecipazione al concorso, salvo ogni altra variazione fatta pervenire dall'interessato.
In caso di lettera raccomandata A/R non consegnata per assenza del farmacista/destinatario, si presume la conoscenza della stessa da parte del destinatario dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. Tale avviso costituisce prova dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario ed è idoneo ad assicurare l'appartenenza alla sua sfera di dominio. E' fatto salvo il diritto del destinatario di superare la presunzione di conoscenza della lettera raccomandata dimostrando di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.



3. I farmacisti interpellati secondo le modalità di cui al punto 1. e 2. del presente articolo sono tenuti a rispondere entro 5 giorni (cinque giorni) dalla data di ricevimento dell'interpello (il termine è comprovato dal timbro dell'ufficio postale di spedizione) indicando la sede prescelta o, in ordine di preferenza, le sedi prescelte.

4. Sulla scorta della *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, la regione procede ad abbinare ciascun farmacista con la sede o con le sedi prescelte partendo dal candidato primo in graduatoria fino all'ultimo, escludendo i candidati che non abbiano fatto pervenire risposta all'interpello o che abbiano trasmessa la stessa oltre il termine di 5 giorni (cinque) giorni di cui al punto 3. del presente articolo.

5. I farmacisti di cui al punto 4. del presente articolo sono convocati presso gli uffici della regione al fine di dichiarare l'«*accettazione*» o la «*rinuncia/non accettazione*» della sede farmaceutica oggetto della convocazione.
La non presentazione del farmacista presso gli uffici regionali nel giorno previsto per la convocazione equivale a «*rinuncia/non accettazione*».

6. Nell'ambito della convocazione di cui al punto 5. del presente articolo il farmacista può accettare o rinunciare, «*rinuncia/non accettazione*», la sede farmaceutica oggetto della convocazione medesima:
 - A. In caso di accettazione, il farmacista avrà a disposizione 30 (trenta) giorni, pena decadenza, (il termine è comprovato dal timbro dell'ufficio postale di spedizione) per comunicare alla regione:
 - l'indicazione degli estremi dei locali per l'attivazione dell'esercizio farmaceutico;
 - la ricevuta di versamento della tassa regionale di concessione;
 - la documentazione di avvenuta corresponsione dell'indennità di avviamento, ove dovuta, o la documentazione attestante di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto, *ex art. 110 TULS*.



Decorso i 30 (trenta) giorni il farmacista che non ha ottemperato agli adempimenti su indicati risulta essere rinunciatario, ossia si verifica l'ipotesi di <<rinuncia/decorrenza dei termini>>.

B. In caso di <<rinuncia/decorrenza dei termini>> (ossia qualora il farmacista che ha accettato la sede non provvede entro i 30 (trenta) giorni a comunicare i dovuti adempimenti alla regione) o di <<rinuncia/non accettazione>> (ossia qualora il farmacista non accetta la sede farmaceutica oggetto della convocazione), la sede farmaceutica medesima viene <<offerta>> al farmacista che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza.

7. In caso di <<rinuncia/decorrenza dei termini>> (ossia qualora il farmacista che ha accettato la sede non provvede entro i 30 (trenta) giorni a comunicare i dovuti adempimenti alla regione) o di <<rinuncia/non accettazione>> (ossia qualora il farmacista non accetta la sede farmaceutica oggetto della convocazione), il candidato/farmacista non verrà più convocato per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto del medesimo interpello ma conserverà la propria posizione nella *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, per il quadriennio di validità della stessa, e sarà nuovamente interpellato qualora vi siano sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili e oggetto di diverso procedimento di interpello.
8. In caso di volontaria <<rinuncia a seguito dell'assegnazione>> (ossia qualora il farmacista assegnatario rinunci alla farmacia) il farmacista/assegnatario non sarà più convocato dalla regione per l'offerta di altre sedi farmaceutiche per il periodo di validità della *graduatoria finale dei farmacisti idonei*.

ARTICOLO 3.

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2. del presente Capo, la regione contatta l'*Azienda Sanitaria Regionale (ASReM)* invitando la stessa a determinare la indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, che



l'assegnatario della sede farmaceutica dovrà corrispondere al farmacista titolare uscente *ex art. 110 TULS* e *ex art. 12 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3.*

ARTICOLO 4.

1. Acquisita la documentazione di cui alla lettera **A.** del punto 6, articolo 2 del presente Capo, la regione adotta il provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica anche nel caso in cui non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, in quanto non ancora determinata, purchè il candidato dichiari di voler provvedere in tal senso e di aver preso gli opportuni contatti con l'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise.*
2. Il provvedimento di assegnazione di cui al punto 1. del presente articolo è trasmesso all'*Azienda Sanitaria Regionale (ASReM)* per il seguito di competenza.

ARTICOLO 5.

1. Le sedi farmaceutiche che risultano essere di nuova istituzione e quelle che risultano essere vacanti a seguito della indizione della procedura concorsuale di cui al Capo IV, e durante il quadriennio di validità della *graduatoria finale dei farmacisti idonei*, sono assegnate utilizzando la graduatoria medesima.
2. Le sedi farmaceutiche di cui al punto 1. sono ascritte alle seguenti tipologie:
 - A.** sedi farmaceutiche che risultano essere di nuova istituzione a seguito del procedimento di revisione della *Pianta Organica* delle farmacie dei comuni della regione di cui al Capo I;
 - B.** sedi farmaceutiche che risultano essere vacanti a seguito del procedimento di ricognizione delle sedi farmaceutiche di cui al Capo II.



ARTICOLO 6.

1. Le sedi farmaceutiche oggetto del concorso di cui al Capo IV e rese disponibili per volontaria <<rinuncia a seguito dell'assegnazione>> del farmacista/assegnatario, ex art. 2, comma 2, legge 389/99, sono conferite scorrendo l'ordine della *graduatoria finale dei farmacisti idonei* e sono <<offerte>> ai candidati/farmacisti che le abbiano prescelte, secondo il procedimento di interpello di cui all'articolo 2 del presente Capo.

ARTICOLO 7.

1. Le sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione possono, per la metà, essere assunte in gestione dal comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 475/68 e successive modificazioni.
2. La prelazione è esercitata alternativamente al concorso, ossia la sede farmaceutica è <<offerta>> in prelazione al comune/soggetto pubblico qualora l'ultima assegnazione della sede medesima sia stata in favore di un farmacista/soggetto privato.
3. Il comune esercita lo *jus prelationis* entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'<<offerta>> da parte della regione mediante l'adozione di atto deliberativo. La delibera deve essere tempestivamente comunicata alla Regione.
4. Qualora il comune non eserciti il diritto di prelazione nei termini di cui al punto 3. del presente articolo, la sede farmaceutica è assegnata scorrendo la *graduatoria finale dei farmacisti idonei* secondo il procedimento di interpello di cui all'articolo 2 del presente Capo.



CAPO VI

DISPENSARIO FARMACEUTICO

ARTICOLO 1.

1. Il <<dispensario farmaceutico>> è attivato in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed è istituito nel caso in cui, pur essendo prevista una sede farmaceutica in *Pianta Organica*, la stessa non risulti essere aperta. Esso è dotato di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati e non è incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale regolati dalla vigente legge regionale.
2. Il dispensario è istituito dalla Regione e l'atto è notificato al comune interessato, all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e al competente *Ordine Provinciale dei Farmacisti*.
3. La procedura di affidamento della gestione del dispensario farmaceutico è espletata dall'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise*.
La gestione del <<dispensario farmaceutico>> è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, anche di altro comune. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune.

ARTICOLO 2.

1. Il <<dispensario farmaceutico stagionale>> può essere istituito nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché in altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali. L'iniziativa per l'istituzione del <<dispensario farmaceutico stagionale>> è attivata dal comune interessato.



2. Il <<dispensario farmaceutico stagionale>> è istituito dalla regione a seguito della verifica dei presupposti stabiliti dalle norme di legge.

L'atto di istituzione deve espressamente indicare il periodo limitato dell'anno in cui il dispensario può essere aperto al pubblico e l'apertura dello stesso non può protrarsi per l'intero arco dell'anno solare ma deve avere carattere stagionale.

L'atto di istituzione del <<dispensario farmaceutico stagionale>> è notificato al comune interessato, all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* e al competente *Ordine Provinciale dei Farmacisti*.

4. La procedura di affidamento della gestione del <<dispensario farmaceutico stagionale>> è espletata dall'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise*.

* * *

CAPO VII

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DECENTRATE

ARTICOLO 1.

1. Il presente Capo definisce i criteri di selezione e le modalità di predisposizione della graduatoria dei farmacisti titolari interessati al decentramento delle farmacie nell'ambito del proprio territorio comunale. In presenza di più farmacisti titolari interessati al decentramento di una o più sedi farmaceutiche nell'ambito del proprio territorio comunale, ai fini dell'assegnazione delle farmacie medesime, si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.



ARTICOLO 2.

1. Le sedi farmaceutiche oggetto del decentramento sono assegnate mediante l'indizione di avviso pubblico volto alla selezione dei farmacisti titolari interessati.

L'avviso pubblico è indetto con deliberazione della *Giunta Regionale* e dovrà indicare le sedi farmaceutiche oggetto del decentramento, i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, i termini e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'espletamento della selezione medesima.

ARTICOLO 3.

1. Nell'ambito del procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto del decentramento è nominata la *Commissione Tecnica*.

La *Commissione Tecnica* è nominata con *decreto del Presidente della Giunta Regionale*.

2. La *Commissione Tecnica* è così composta:

- dirigente regionale dell'Assessorato alla Sanità;
- presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia competente per territorio o suo delegato;
- rappresentante dell'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise*;
- farmacista titolare designato dall'*Ordine Provinciale dei Farmacisti* competente per territorio;

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale della carriera direttiva.

3. La *Commissione Tecnica* ha il compito di:

- verificare il possesso dei requisiti per il singolo candidato/farmacista;
- assegnare il punteggio ad ogni singolo candidato/farmacista sulla base dei criteri di cui al seguente punto 4. del presente articolo;
- redigere la graduatoria finale.



4. La *Commissione Tecnica* ha a disposizione per ogni singolo candidato/farmacista un punteggio massimo di 100 (cento) punti così ripartito:

- minor fatturato della farmacia, rimborsato dal *Servizio Sanitario Nazionale* (SSN), calcolato sulla media degli ultimi 3 (tre) anni intendendo per <<minor fatturato rimborsato dal SSN>> le spettanze dovute dal SSN alle farmacie comprendenti il netto della spesa convenzionata, il netto della distribuzione per conto, il netto dell'integrativa e della protesica: fino a 50 (cinquanta) punti;
- concentrazione delle farmacie nell'ambito della stessa zona: fino a 30 (trenta) punti;
- maggior numero di anni di esercizio della titolarità della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda: fino a 15 (quindici) punti;
- sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo a carico del singolo candidato/farmacista: fino a 5 (cinque) punti.

A parità di punteggio è preferito il candidato/farmacista con più anni di iscrizione all'Albo regionale dei farmacisti.

ARTICOLO 4.

1. La Commissione formula la graduatoria dei candidati/farmacisti idonei secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

La graduatoria è approvata dalla *Giunta Regionale* con propria deliberazione ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise* (BURM).

ARTICOLO 5.

1. Le sedi farmaceutiche oggetto del decentramento sono assegnate dalla Regione. Il provvedimento di assegnazione è trasmesso all'*Azienda Sanitaria Regionale del Molise* per il seguito di competenza.